

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

DEFINIZIONI E FINALITA'
TITOLO I

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Ministro, o Ministero, il Ministro o il Ministero competente in materia di Università;
- b) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;
- c) per Regolamento Didattico di Ateneo, il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;
- d) per Università (o Ateneo), l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- e) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca;
- f) per Titoli, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
- g) per Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, gli ordinamenti didattici approvati dal Ministero e pubblicati nella Banca-dati ministeriale;
- h) per Settori scientifico-disciplinari (in seguito SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- i) per Credito formativo universitario (in seguito CFU), la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- j) per Curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. Ogni indirizzo o orientamento deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca-dati ministeriale;
- k) per Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,

all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per Modulo, l'articolazione minima dell'attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico SSD;

m) per Accreditamento, il sistema con il quale il Ministero autorizza l'attivazione di sedi e corsi di studio e verifica il possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte dall'Università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto legislativo 2 gennaio 2012, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

n) per ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;

o) per offerta didattica programmata gli insegnamenti, i relativi CFU e SSD previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento;

p) per offerta didattica erogata tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.

ARTICOLO 2

AUTONOMIA DIDATTICA E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio, nonché delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università sono riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

4. L'offerta di servizi didattici dell'Ateneo mira:

- alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica della società italiana nella realtà europea;
- alla crescente collaborazione tra università diverse a livello regionale, nazionale ed internazionale nella realizzazione di un progetto formativo che deve favorire l'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante il sistema dei CFU, gli scambi di studenti e professori di prima e seconda fascia e ricercatori, nonché l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
- all'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i

titoli rilasciati dall'Università;

- alla piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei corsi di studio;
- alla realizzazione di una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

ARTICOLO 3 STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono:

SEDE DI MODENA

- Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa;
- Dipartimento di Economia "Marco Biagi";
- Dipartimento di Giurisprudenza;
- Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari";
- Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze;
- Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche;
- Dipartimento di Scienze della vita;
- Dipartimento di Scienze fisiche, informatiche e matematiche;
- Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto;
- Dipartimento di Studi linguistici e culturali.

SEDE DI REGGIO EMILIA

- Dipartimento di Comunicazione ed economia;
- Dipartimento di Educazione e scienze umane;
- Dipartimento di Scienze e metodi dell'ingegneria.

2. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.

3. Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono istituire strutture di raccordo, denominate "Scuole", nell'ambito della didattica e dei servizi, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale e non possono essere istituite in numero superiore a sei.

4. È istituita la Scuola, denominata “Facoltà”, di Medicina e Chirurgia, che raggruppa i Dipartimenti di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto e il Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa.

5. È istituita la Scuola di Ingegneria, che raggruppa i Dipartimenti di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Scienze fisiche, informatiche e matematiche e Scienze e metodi dell’ingegneria.

6. I corsi di studio afferiscono ai Dipartimenti dell’Ateneo secondo quanto specificato nella Parte Seconda, Allegato 1 al presente Regolamento.

ARTICOLO 4 TITOLI E CORSI DI STUDIO

1. L’Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello.

2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall’Ateneo.

3. Le lauree e le lauree magistrali sono rilasciate dall’Ateneo con l’indicazione della classe ministeriale di appartenenza assicurando che la denominazione dei corsi di studio corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.

4. Tipologia, durata, numero dei CFU necessari e criteri generali per l’organizzazione dei diversi corsi di studio sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia e sono disciplinati dai relativi ordinamenti e regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità previste dall’art. 25 del presente Regolamento.

6. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale o specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale, specialista e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

7. L’Ateneo può attivare, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione.

ARTICOLO 5 CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERATENEO

1. I corsi di studio possono essere attivati mediante accordi tra più Dipartimenti dell'Ateneo (corsi di studio interdipartimentali) o mediante convenzioni tra più Atenei italiani ed esteri (corsi di studio interateneo).
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio interdipartimentali e interateneo stabiliscono le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica.
3. Le convenzioni con altri Atenei di cui al comma 1 disciplinano le modalità per il rilascio dei titoli congiunti, doppi o multipli in termini coerenti con quanto stabilito dal presente Regolamento per il rilascio dei titoli di corrispondente livello da parte dell'Ateneo.
4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA
E DI LAUREA MAGISTRALE

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati dal Ministero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sono emanati con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di istituzione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio nel rispetto di quanto previsto dai Decreti ministeriali, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti cui il corso afferirà;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando la rilevanza del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i CFU assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più SSD;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M.

270/04 e dall'art. 14 del presente Regolamento;

- g) il numero massimo di CFU riconoscibili ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella stessa lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma, punti *a-e* ed *b* sono assunte dall'Ateneo previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. L'ordinamento didattico è accompagnato, in caso di proposta di istituzione o di modifica, dal parere del Comitato regionale di Coordinamento universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, laddove previsti dalla normativa in materia.

ARTICOLO 7

ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro; attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano gli SSD afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un adeguato numero di CFU.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati SSD non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò si deve dare adeguata motivazione.

5. Con riferimento all'insieme delle attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline di base e caratterizzanti.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano per i corsi a ciclo unico;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano gli SSD afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

4. Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati SSD non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne l'insieme delle attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 8. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

ARTICOLO 9

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e le relative modifiche sono proposti dai Dipartimenti o,

su loro delega, dalle Scuole di Ateneo, laddove istituite, su iniziativa dei competenti Consigli di corso di studio, laddove istituiti.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e le relative modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanati dal Rettore

3. Ciascun Regolamento didattico di corso di studio disciplina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione degli SSD di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;

c) gli obiettivi formativi specifici, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

d) l'assegnazione dei CFU alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per SSD e per ambiti disciplinari, unitamente al corrispondente impegno orario dello studente;

e) l'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze;

f) le eventuali obbligatorio di frequenza;

g) le procedure e i criteri per il riconoscimento dei CFU previsti da altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea;

h) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (in seguito OFA) nei corsi di laurea;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per i corsi di studio delle classi linguistiche sono stabiliti i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;

l) i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

ARTICOLO 10 CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

1. L'organo deliberante del Dipartimento è il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore.

2. Nell'ambito delle funzioni spettanti finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di propria competenza e in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 3, dello Statuto, compete, in particolare, al Consiglio di Dipartimento:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per Statuto

spettano ai Dipartimenti;

b) deliberare l'eventuale afferenza a una Scuola di Ateneo;

c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;

d) provvedere, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti;

e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;

f) esercitare ogni attribuzione demandata dalla normativa nazionale e dall'Ateneo in materia di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi;

g) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In conformità all'art. 29, comma 5 dello Statuto, nel caso di afferenza del Dipartimento ad una Scuola di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'articolo 34 dello Statuto.

4. Il Direttore di Dipartimento promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Nell'ambito di tali funzioni, il Direttore di Dipartimento sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza, con particolare riguardo ai doveri didattici, previsti all'art. 34, dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori.

ARTICOLO 11 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'articolo 34 dello Statuto.

2. I Consigli di Corso di studio devono essere obbligatoriamente costituiti per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria e per i corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

3. Agli organismi di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica.

ARTICOLO 12
ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICA E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO, DELLE SEDI E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le proposte di istituzione e attivazione di un nuovo corso di studio, di modifica degli ordinamenti didattici vigenti e di disattivazione e/o di estinzione di corsi di studio già attivati sono formulate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati (nel caso di corsi di studio interdipartimentali), ovvero della Scuola, laddove istituita, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. Compete, nel rispetto della normativa vigente in materia, al Consiglio di Amministrazione deliberare previo parere del Senato Accademico, l'istituzione e attivazione, modifica o soppressione di sedi, corsi di studio e di alta formazione, anche in lingua straniera, Dipartimenti e Scuole di Ateneo e percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Comitato regionale di coordinamento esprimono il proprio parere sulle proposte di cui al presente articolo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

ARTICOLO 12 BIS
ACCREDITAMENTO DELL'ATENEO E DEI CORSI DI STUDIO

1. L'Ateneo ed i corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri ed agli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 TER
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI CORSI DI
STUDIO E ACCREDITAMENTO DEGLI STESSI

1. Presso ogni Dipartimento o Scuola di Ateneo è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti, disciplinata ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
Ogni Commissione paritetica docenti-studenti redige una relazione annuale nella quale formula osservazioni e proposte per il miglioramento della qualità delle attività di formazione, valutando:
 - a) la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti dell'offerta formativa, anche sulla base dei risultati dei questionari di valutazione della didattica, compilati online e resi disponibili in forma disaggregata per singolo insegnamento;
 - b) se il progetto del corso di studio mantiene la dovuta attenzione alle funzioni richieste dalle prospettive occupazionali, se i risultati di apprendimento attesi sono efficaci e se i metodi di esame

consentano di accertare i risultati ottenuti;

c) se al processo di riesame seguono interventi correttivi, formulati prendendo in esame anche i dati relativi alle carriere degli studenti frequentanti.

2. I responsabili della progettazione e della gestione di ciascun corso di studio redigono annualmente il rapporto di riesame per tutti i corsi di studio gestiti.

3. I responsabili di ciascun corso di studio redigono, ad intervalli pluriennali, e comunque in preparazione della visita di accreditamento periodico, il rapporto di riesame ciclico al fine di mettere in luce la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal corso di studio per conseguirli.

4. Il Nucleo di Valutazione fornisce annualmente pareri per il miglioramento della qualità delle attività, valutando:

a) l'efficacia dei processi di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, anche verificando che i rapporti di riesame siano redatti in modo congruo e adeguato;

b) le modalità con le quali in Ateneo si tiene conto delle proposte contenute nelle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

c) la presenza in Ateneo dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'accreditamento;

d) l'organizzazione e l'attività documentata dal Presidio per l'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca di Ateneo, di cui al comma successivo.

5. L'Università istituisce il Presidio per l'assicurazione della qualità e della ricerca di Ateneo, il quale:

a) supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;

b) propone l'adozione di strumenti comuni e formazione per l'assicurazione della qualità, supportando le Strutture accademiche nella realizzazione del processo finalizzato all'accreditamento dei corsi di studio.

6. L'Università istituisce i Responsabili Qualità dei Dipartimenti.

Il Responsabile Qualità del Dipartimento assicura il collegamento tra Presidio per l'assicurazione della qualità e della ricerca di Ateneo e strutture periferiche (Dipartimento, corso di studio, Commissione paritetica docenti-studenti). Fornisce supporto e consulenza nell'ambito della didattica oltre che della ricerca. Nel caso i corsi di studio afferiscano ad una struttura sovradipartimentale (es. Facoltà) potrà essere istituito un Responsabile Qualità di Facoltà (competente per la didattica). Il Responsabile Qualità del Dipartimento, se necessario, può essere affiancato da collaboratori.

Hanno il compito di:

a) monitorare le attività didattiche dei corsi di studio con particolare riguardo all'orientamento in ingresso, al tutorato e alle azioni volte a risolvere problematiche sollevate dagli studenti;

b) offrire consulenza e supporto ai corsi di studio per la stesura della SUA-CdS, del rapporto annuale di riesame e del rapporto di riesame ciclico;

c) offrire consulenza e supporto alle Commissioni paritetiche docenti-studenti per la stesura della relazione annuale;

d) offrire consulenza e supporto per l'organizzazione didattica (es. copertura docenti di riferimento, distribuzione carico didattico.)

ARTICOLO 13

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il CFU.

2. Ciascun CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i CFU assegnati a ciascuna attività formativa ed eventuale singolo modulo, devono essere determinati in numeri interi.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, mirata all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum. Con l'eccezione delle acquisizioni di idoneità, rimane ferma la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. Relativamente al passaggio degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero al trasferimento da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di CFU acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in maniera automatica in base ad apposite convenzioni e compatibilmente a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di studio, il riconoscimento di CFU acquisiti dallo studente nel corso di provenienza compete al Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti; questo dovrà valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti indicati dal relativo ordinamento didattico.

9. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, eventualmente diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati a tempo parziale.

10. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il competente Consiglio di corso di studio o l'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e procedure definite negli appositi Regolamenti, di CFU acquisiti dallo studente nel caso in cui quest'ultimo sia in grado di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'acquisizione di particolari competenze e abilità professionali, ovvero di competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.

11. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

ARTICOLO 14

REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalla normativa vigente.

2. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, richiedono il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le relative modalità di verifica.

Al fine di assicurare la qualità dei corsi di studio, la verifica, comunque obbligatoria, dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale degli studenti viene svolta con modalità (titoli e/o esami) indicate

negli ordinamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche degli stessi.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza dei requisiti culturali determinati dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio comporta l'assegnazione allo studente di un OFA per una o più discipline da parte del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il Consiglio di corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico o l'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti. Gli OFA possono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi con un punteggio inferiore ad un minimo prefissato.

3. Gli organismi di cui al precedente comma possono prevedere l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti. Tali attività propedeutiche possono essere svolte, in periodi favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il regolamento didattico del corso di laurea può anche prevedere, in vista dell'accesso al primo anno, l'attivazione di attività formative facoltative per lo studente.

4. Gli eventuali OFA, relativi alla valutazione della preparazione iniziale, debbono essere assolti, entro il primo anno di corso, dallo studente attraverso la frequenza ad attività formative attivate presso l'Ateneo e il superamento della relativa prova di accertamento del profitto.

I regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico disciplinano le conseguenze legate al mancato soddisfacimento degli OFA attribuiti agli studenti ai fini del proseguimento nel percorso formativo.

5. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, gli ordinamenti didattici indicano i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente, unitamente alle relative modalità di verifica. Costituiscono requisiti curriculari il possesso di una laurea conseguita in determinate classi e le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di CFU riferiti a specifici SSD. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle apposite linee-guida ministeriali in materia. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

L'iscrizione alle lauree magistrali può essere consentita, previo conseguimento del titolo di studio richiesto, anche ad anno accademico iniziato, in tempo utile per la partecipazione ai corsi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

6. Al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a

corsi di studio si applicano la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

ARTICOLO 15

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA ED EROGATA E PIANI DI STUDIO

1. Entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero e dall'Ateneo il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai competenti organi accademici, approva per ciascun corso di studio l'offerta didattica programmata ed erogata unitamente ad ogni altra regola per la frequenza del percorso formativo, in conformità a quanto inserito nella Banca-dati ministeriale.
 2. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, approva il calendario delle lezioni, le indicazioni relative all'iscrizione, le modalità di accesso ai corsi di studio secondo quanto indicato nei rispettivi ordinamenti didattici e nelle apposite Banche-dati ministeriali, il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli.
 3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, tra l'altro, le eventuali regole di presentazione, i termini ed i criteri di approvazione dei piani di studio individuali, che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico. La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno delle lauree e lauree magistrali a ciclo unico.
- È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ARTICOLO 16

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT

1. L'Ateneo assicura agli studenti attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta del corso di studio, al percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo di studio, e attività che facilitino l'accesso al mondo del lavoro degli studenti (placement).
2. Le attività di orientamento, tutorato e placement sono progettate e organizzate dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, per quanto di propria competenza, nell'ambito della programmazione didattica con l'eventuale collaborazione e coordinamento degli uffici preposti dell'Ateneo. Il coinvolgimento dei professori di ruolo e dei ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività può essere disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'Ateneo.

3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, può offrire, sulla base di apposite convenzioni con gli enti e istituti interessati:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;
- b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- c) consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole.

4. In materia di tutorato il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, assicura la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

5. In materia di placement, il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

ARTICOLO 17 FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta dei Consigli di Dipartimento o della Scuola interessati, laddove istituite, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, anche con l'organizzazione di servizi didattici integrativi o di altre attività didattiche di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, l'Ateneo può attivare:

- A) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- B) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
- C) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
- D) Tirocini Formativi Attivi (TFA) e altri corsi abilitanti per l'insegnamento nella Scuola.

3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia abilitazioni e/o attestati di frequenza eventualmente corredati dei CFU corrispondenti.

TITOLO III TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

ARTICOLO 18 CORSI DI LAUREA

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e D.M. 19 febbraio 2009 e successive modifiche e integrazioni, e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi di laurea della stessa classe devono condividere le stesse attività formative di base e caratterizzanti per almeno 60 CFU e differenziarsi per almeno 40 CFU, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. I corsi di laurea interclasse condividono almeno 120 CFU delle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua straniera, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ARTICOLO 19 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai DD.MM. 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e 10 settembre 2010, n. 249, successive modifiche e integrazioni, e hanno

L'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi di laurea magistrale della stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. I corsi di laurea magistrale interclasse condividono almeno 60 CFU delle attività caratterizzanti e affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali e all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ARTICOLO 20

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea,

ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

3. Le attività formative per il conseguimento del titolo di studio sono definite nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione e, nel caso delle scuole di area sanitaria, degli SSD obbligatori e irrinunciabili stabiliti dal decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di CFU previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

5. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione e la qualifica accademica di specialista.

ARTICOLO 21 CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito Regolamento di Ateneo, in conformità alla normativa vigente in materia e agli orientamenti condivisi a livello europeo nell'ambito del Processo di Bologna.

2. Al termine del corso di dottorato lo studente consegue il diploma di dottorato di ricerca e la qualifica accademica di Dottore di ricerca; il titolo di dottore di ricerca può essere abbreviato con la dicitura Ph.D.

ARTICOLO 22 CALENDARIO DIDATTICO

1. Il calendario delle attività didattiche ed il calendario degli esami, sia di profitto che per il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento e in particolare dal successivo comma 3, e in conformità alle eventuali disposizioni attuative del Consiglio di Amministrazione e del Dipartimento o della Scuola interessata, laddove istituita, sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o Presidente della Scuola o, su delega dell'uno o dell'altro, dai Presidenti di corso di studio, sentiti i docenti interessati, in modo da tener conto delle scadenze per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio. Il Dipartimento o la Scuola interessata, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, assicura la più ampia pubblicità del calendario didattico.

2. L'attività didattica si articola in due periodi didattici (semestri), ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche non lo consentano, e inizia il 1° ottobre, salvo diversamente stabilito dal Dipartimento o dalla Scuola interessata, laddove istituita, ai sensi del rispettivo Regolamento.

3. La sessione d'esame è unica, ha inizio con il 1° novembre e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo.

Sono previsti almeno sei appelli per anno solare, nei periodi di interruzione delle lezioni.

Il calendario degli appelli deve essere reso noto con congruo anticipo, ovvero almeno 30 giorni prima della fine delle lezioni.

Di tali appelli cinque devono essere così ripartiti:

- due appelli a distanza minima di 15 giorni nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre;
- due appelli a distanza minima di 15 giorni tra giugno e luglio;
- un appello a settembre.

I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono regolamentare l'eventuale limitazione all'iscrizione degli studenti ad appelli d'esame del singolo insegnamento. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono estendere tale possibilità anche ad altre categorie di studenti.

ARTICOLO 23

TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con l'assegnazione a questi ultimi dei CFU corrispondenti, nel rispetto delle norme vigenti sui limiti alla parcellizzazione delle attività formative. Per ogni insegnamento costituito da più moduli è previsto un coordinatore responsabile, nominato dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, ovvero, su delega di questi, dal Consiglio di Corso di studio o dall'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie, di insegnamento devono essere indicati:

a) l'afferenza a un SSD o a un ambito disciplinare definito oppure il relativo contenuto disciplinare, anche allo scopo di assicurarne l'opportuno affidamento a uno dei professori di prima e seconda fascia o dei ricercatori del Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, ovvero del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento nel suo Regolamento, laddove istituito;

b) l'assegnazione di un adeguato quantitativo di CFU;

- c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi CFU.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di insegnamento che utilizzino servizi e tecnologie per la formazione a distanza (FAD).
4. Le strutture didattiche competenti possono disporre che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studi dello stesso o di altro Dipartimento o Scuola di Ateneo.
5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di corso di studio o l'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola nei rispettivi Regolamenti, ove istituito, può proporre al Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
6. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studio è compito della Commissione paritetica docenti-studenti verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
7. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il Consiglio di corso di studio o l'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti, definisce gli obblighi di frequenza, laddove richiesti, per ogni modulo didattico, in percentuale stabilita dal Regolamento didattico del corso stesso.

ARTICOLO 24 ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

1. Ai fini del conteggio del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, complessivamente considerate come un unico esame.

Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta dai competenti organi accademici e Consigli di Dipartimento o delle Scuole, laddove istituite, in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

2. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del

profitto, tenendo conto del peso dei singoli moduli.

3. Nel caso di insegnamenti con obbligo di frequenza, lo studente potrà sostenere il relativo esame solo previo assolvimento di detto obbligo.

4. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

6. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo SSD o SSD affine, ovvero un cultore della materia. In caso di corsi integrati articolati in moduli con SSD diversi i componenti sono i docenti o ricercatori dei moduli che compongono l'insegnamento; il Presidente della Commissione è il coordinatore responsabile dell'insegnamento.

8. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascun modulo.

9. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale digitale; esso è registrato nella carriera dello studente.

10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

11. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere tutti gli esami consentiti, tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui al precedente art. 22, comma 3, fatto salvo il rispetto

delle propedeuticità e degli eventuali obblighi di frequenza, in conformità al Regolamento didattico del corso di studio.

ARTICOLO 25

PROVE FINALI E CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE E DELLE LAUREE MAGISTRALI

1. La laurea e la laurea magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

- a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
- b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
- c) la nomina per ogni studente di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studio.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza delle aule.

4. Per il conseguimento della laurea i Regolamenti possono prevedere, oltre a o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale i Regolamenti devono prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, da depositare nell'archivio delle tesi dell'Ateneo.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono tempi e modalità per l'assegnazione degli argomenti della tesi e per l'individuazione del Relatore. Gli studenti sottopongono ad approvazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti, o ad apposita commissione, l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

- a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;
- b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono

nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, e sono composte secondo norme stabilite dalla normativa vigente e nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, e comunque da non meno di cinque e non più di undici membri.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore di Dipartimento o Presidente della Scuola, laddove istituita, o dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

8. La commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al Dipartimento interessato. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli del corso di studio cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, e cultori della materia entro numeri massimi stabiliti dai competenti Regolamenti.

9. Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti afferenti ai Dipartimenti interessati.

10. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il giudizio della commissione è insindacabile.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti, doppi o multipli di cui all'art. 5 sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

ARTICOLO 26

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e l'Ateneo ne assicura la massima promozione e informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo. In particolare, il Senato Accademico può deliberare la pubblicazione, previa definizione delle relative modalità, dei giudizi degli studenti sull'erogazione della didattica da parte di docenti e ricercatori.

2. L'Ateneo pubblica una Guida all'Orientamento destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

ARTICOLO 27
MASTER UNIVERSITARI

1. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello.

Requisito di ammissione è il possesso, rispettivamente, di una laurea e/o di un diploma universitario di durata triennale e di una laurea magistrale, o di un titolo equipollente.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 CFU oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata normale dei master universitari è di un anno.

3. L'offerta didattica dei master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

4. I master universitari possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.

5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei master universitari è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 28
IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati ministeriale, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sul bando benefici destinati agli studenti; di tali informazioni viene data diffusione nei bandi per l'ammissione ai corsi di studio e nel Manifesto generale degli studi nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei competenti Consigli di Dipartimento o delle Scuole, laddove istituite, sentiti il Senato Accademico e la Conferenza degli Studenti.

3. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi; i regolamenti didattici dei corsi di studio possono definire la disciplina di dettaglio, laddove necessario e/o opportuno in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi

formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

4. Nei limiti di quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, è consentita l'iscrizione, agli interessati in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento o titolo equipollente, a singoli insegnamenti attivati presso i corsi di studio dell'Ateneo, sostenendo le relative prove d'esame ed ottenendone regolare attestazione dalla competente Segreteria Studenti previo pagamento dei contributi stabiliti dagli organi accademici competenti. L'iscrizione agli insegnamenti singoli è compatibile con l'iscrizione ad altro corso di studio di questo o di altro Ateneo.

5. Ai sensi della normativa vigente, è possibile, la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Gli studenti interessati dovranno dichiarare, all'atto di iscrizione, l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso tali istituzioni, presentando i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 29

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO

1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di corso di studio devono essere presentate ai competenti uffici entro il 31 ottobre, salvo diversa disposizione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti. La delibera deve contenere l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti, e l'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e, per le lauree e lauree magistrali a ciclo unico, dell'eventuale OFA da assolvere.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere in quali casi l'accettazione di una pratica di trasferimento è subordinata al superamento di una prova di ammissione.

ARTICOLO 30

MOBILITÀ STUDENTESCA E RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo aderisce ai programmi internazionali di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea e ad altri programmi risultanti da eventuali accordi e convenzioni, a qualsiasi livello di corso di studio.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento di attività formative e studi compiuti all'estero in ordine alla coerenza con il progetto formativo del corso di studio relativamente alla frequenza richiesta, al superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste ed al conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell'ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 ovvero dalle convenzioni con altre istituzioni straniere. Detto riconoscimento spetta al Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Ateneo è disposto nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

ARTICOLO 31
STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE, NON
FREQUENTANTI, LAVORATORI,
FUORI CORSO O RIPETENTI,
INTERRUZIONE DEGLI STUDI,
CESSAZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1. L'Università può promuovere corsi o altre forme didattiche per studenti che si trovino in condizioni di svantaggio o studenti lavoratori, nonché corsi di insegnamento a distanza, la cui durata e modalità di svolgimento sono disciplinate nei regolamenti delle strutture didattiche interessate in conformità ai principi generali di cui al presente articolo.

2. Qualora siano previste dai singoli Regolamenti didattici dei corsi di studio apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche possono optare all'inizio dell'anno accademico per l'iscrizione a tempo parziale, ad esclusione dei dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione. Gli studenti devono optare per l'iscrizione part-time prima dell'inizio dell'A.A. e comunque entro e non oltre l'inizio delle lezioni. Essi svolgono le attività didattiche e conseguono i CFU relativi per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza e secondo le modalità indicate dai regolamenti dei corsi di studio. L'opzione resta ferma per due anni accademici. Terminati i due anni, lo studente può richiedere di rientrare a tempo pieno o confermare l'iscrizione part-time consegnando il relativo piano di studi.

3. Lo studente viene iscritto come ripetente:

a) se, essendosi iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico con un OFA, non lo abbia colmato entro il primo anno. Lo studente deve reinscrivere al primo anno di corso finché non

abbia assolto l'OFA;

b) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza;

c) se non ha conseguito il numero minimo di CFU eventualmente previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo.

4. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. Le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i CFU acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Consiglio di corso di studio o l'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

5. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per uno o più anni accademici può riprendere gli studi come studente ripetente pagando la tassa di iscrizione per gli anni di interruzione. Se il periodo di interruzione è superiore a tre anni, il riconoscimento degli studi svolti e dei CFU acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti.

6. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.

7. Lo studente può, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, rinunciare agli studi intrapresi e chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi.

8. Allo studente che sia incorso nella decadenza o abbia rinunciato agli studi intrapresi ai sensi dei commi 6 e 7, e chieda la reimmatricolazione allo stesso o ad altro corso di studio, il riconoscimento degli studi svolti e dei CFU acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti.

9. Allo studente che per comprovati motivi sia impossibilitato a frequentare un anno di corso può essere riconosciuta, su sua richiesta da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, la cessazione temporanea degli studi, con conseguente esonero dell'obbligo di iscrizione. Tale cessazione temporanea è valida per un solo anno accademico e non può essere reiterata.

ARTICOLO 32 CERTIFICAZIONI

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa. In ogni caso i certificati rilasciati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
2. L'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, una relazione informativa che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale relazione è redatta in lingua italiana e inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei CFU ad essi corrispondenti.

ARTICOLO 33 TUTELA DEI DIRITTI E CARRIERE DEGLI STUDENTI

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il competente Consiglio di corso di studio o ad apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO V DOVERI DIDATTICI DI DOCENTI E RICERCATORI

ARTICOLO 34 DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI

1. I Dipartimenti o le Scuole di Ateneo, laddove istituite, sentiti i singoli Consigli di corsi di studio o appositi organismi previsti dal Dipartimento o dalla Scuola secondo i rispettivi Regolamenti, attribuiscono i compiti didattici ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori secondo le norme previste da apposito regolamento.
2. La normativa vigente in materia prevede, nell'ambito dell'impegno orario complessivo per le attività didattiche, le obbligatorietà di presenza settimanale minima dei professori di prima e di seconda fascia e

dei ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del calendario didattico in periodi didattici.

3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Dipartimento sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente con diversa obbligatorietà di presenza nel corso dei vari periodi didattici, secondo calendari concordati con gli stessi docenti e ricercatori e preventivamente resi pubblici secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente Regolamento.

4. Ciascun professore di prima e seconda fascia e ricercatore responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente del Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio, dovrà provvedere nei termini previsti dal Regolamento di Dipartimento, alla sostituzione del docente o ricercatore, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, salvo quanto previsto dal comma 7.

5. I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori devono presentare all'approvazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti entro tempi stabiliti dalla competente struttura didattica, i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.

6. Ciascun professore di prima e seconda fascia e ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni e delle altre attività didattiche, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il registro è tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore (o suo delegato), il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Direttore entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Direttore verifica quindi che le ore di attività didattica svolte siano state pari al numero di ore affidate, appone il visto al registro e ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento. È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

7. Ogni professore di prima e seconda fascia o ricercatore responsabile di insegnamento potrà invitare

esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

8. Nei casi in cui la prova finale di un corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori facenti parte del Consiglio di corso di studio devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti di Dipartimento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.

9. I Professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati in base ai Regolamenti di Dipartimento cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta secondo la disposizione normativa vigente in materia.

10. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti può nominare cultori della materia soggetti/esperti che siano in possesso da almeno due anni di laurea, di laurea specialistica o magistrale, ovvero di diploma di laurea ante D.M. 509/99.

11. Gli Organi Accademici provvederanno ad emanare le Linee Guida sull'offerta formativa al fine di organizzare al meglio le attività didattiche della stessa.

TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 35 SANZIONI DISCIPLINARI

1. La disciplina dettagliata relativa alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari verso il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo è definita dalla normativa vigente in materia, mentre per gli studenti si rinvia al Regolamento Studenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 24, comma 9 dello Statuto di Ateneo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 36 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di specializzazione

approvati dall'Ateneo sono inseriti nella Parte Seconda, Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

ARTICOLO 37 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti. Trascorsi tre anni accademici dall'anno di prima attivazione dei corsi di studio, è facoltà del Senato Accademico fissare un termine entro il quale rendere obbligatorio il passaggio ai corsi di studio del nuovo ordinamento da parte degli studenti ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti.